

COMUNE DI GIGNESE

PROVINCIA DI VERBANIA

Relazione tecnico-finanziaria al Contratto Integrativo

Anno 2021

(Articolo 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001)

Relazione tecnico-finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo per l'anno 2020 con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibile integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, di integrazioni da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

Modulo 1 -La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con determina dirigenziale n. 232 del 25/11/2021 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2021 in complessivi € 32.545,72 di cui € 20.903,49 quali risorse di parte stabile ed € 11.642,23 quali risorse di parte variabile.

1.1 – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2018: € 19.887,17

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 (Art.67 CCNL 2016-2018)

€ 19.887,17

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Il comma 2 dell'art. 67 dispone che gli enti incrementino stabilmente l'importo unico consolidato, non trattandosi di una mera facoltà, con le seguenti risorse:

- a) importo pari a 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2015: tale incremento è consentito a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) importo dei differenziali economici tra gli importi delle posizioni economiche in godimento e le posizioni iniziali della categoria di appartenenza, a seguito degli incrementi a regime degli stipendi tabellari; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla

data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

- c) importo delle eventuali retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001;
- e) importi necessari a sostenere a regime, cioè su base annua, gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente;
- f) importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza;
- g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare: tale importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- h) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

Alcune tipologie di importo erano già previste dalla precedente disciplina contrattuale, ad eccezione dell'aumento di cui alla lettera a). Tale incremento riguarderà il fondo solo a partire dall'anno 2019.

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) – a valere nel fondo dall'anno 2019	€ 582,40
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	€ 433,55
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 565,37
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ _____
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F) – solo per le Regioni	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ _____
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€ _____
DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO FONDO 2016	€ 565,00

TOTALE	€ 20.903,49
---------------	--------------------

1.2 - Risorse variabili

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra quelle soggette ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

<i>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01(spese compensate)</i>	€ _____
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria</i>	€ _____
<i>FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)</i>	€ _____
<i>INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)</i>	€ 1.560,00
<i>MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)</i>	€ _____
<i>SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)</i>	€ _____
<i>QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)</i>	€ _____
<i>RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)</i>	€ _____
<i>Riduzione fondo parte variabile consolidata</i>	€ 104,00
TOTALE	€ 1.456,00

Risorse variabili non soggette ai limiti

<i>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)</i>	€ 374,23
<i>ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)</i>	€ 1.900,00
<i>QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)</i>	€ 6.200,00

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	€ _____
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati	€ 1.712,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ _____
TOTALE	€ 10.186,23

L'incentivo per funzioni tecniche.

La deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 26 aprile 2018 ha dato una interpretazione, si ritiene, definitiva.

La sezione delle Autonomie ha stabilito che le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2018 all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 sono idonee a superare il precedente orientamento e pertanto enuncia il seguente principio di diritto: *“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.*

Nelle motivazioni la sezione precisa che:

“l’ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell’intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere. La ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure. L’aver correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale”;

“la norma contiene un sistema di vincoli compiuto per l’erogazione degli incentivi che, infatti, sono soggetti a due limiti finanziari che ne impediscono l’incontrollata espansione: uno di carattere generale (il tetto

massimo al 2% dell'importo posto a base di gara) e l'altro di carattere individuale (il tetto annuo al 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettante al singolo dipendente)";

"è da rilevare che tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell'ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni ('tecniche') nell'ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori (in senso conforme: SRC Lombardia n. 333/PAR/2016). Si tratta, quindi di una platea ben circoscritta di possibili destinatari, accomunati dall'essere incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell'ambito di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge";

"per l'erogazione degli incentivi l'ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo (in termini: SRC Veneto n. 353/2016/PAR) e la sede idonea per circoscrivere dettagliatamente le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogate. Il comma 3 dell'art. 113 citato, infatti, fa obbligo all'amministrazione aggiudicatrice, di stabilire 'i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro' nel caso di 'eventuali incrementi dei tempi o dei costi'. Una condizione, dunque, che collega necessariamente l'erogazione dell'incentivo al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto in conformità ai costi ed ai tempi prestabiliti";

"si deve ritenere che il legislatore (che, in tal modo, ha reso 'ordinamentale' il disposto di cui all'art. 113 citato) abbia voluto dare maggiore risalto alla finalizzazione economica degli interventi cui accedono tali risorse, nonostante i possibili dubbi che ne potrebbero conseguire sul piano della gestione contabile. Pur permanendo l'esigenza di chiarire le specifiche modalità operative di contabilizzazione, la novella impone che l'impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto nel titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento".

In pratica la sezione riconosce che, a partire dal 1° gennaio 2018, gli incentivi per funzioni tecniche non sono più colpiti dalle limitazioni del trattamento accessorio, purché siano *"erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture"*.

1.3 - Decurtazioni del Fondo

Vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo.

LA NORMA DI RIFERIMENTO

La disposizione che pone limiti al trattamento accessorio attualmente vigente è l'articolo 23, commi 1 e 2, del d.lgs. 75/2017, che recita:

“1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. ...”.

La disposizione ripropone, con quale modifica, la prescrizione che era in vigore:

- nell’anno 2016 e fino all’entrata in vigore del d.l. 75/2017, in ragione dell’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015;
- nel quadriennio 2011-2014, in ragione dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Le norme che si sono succedute nel tempo, per la parte relativa all’individuazione dell’agglomerato da sottoporre a limitazione, sono formulate in modo identico: *“l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale”.*

Questa identica formulazione fa sì che gli interventi ermeneutici relativi all’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 possono essere ritenuti validi anche per le successive norme limitative.

Senza riepilogare sequenza di deliberazioni, circolari, pareri, ecc., si richiamano due importanti atti promananti dalla Corte dei Conti:

- la deliberazione n. 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011 delle sezioni riunite in sede di controllo, la quale ha stabilito il principio che ci possono essere voci inserite nei fondi che non sono soggette a limitazioni e ne ha individuate alcune;
- la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre 2018 della sezione delle Autonomie, che ha stabilito che *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.*

Le riduzioni effettuate sono le seguenti:

- a) Il fondo è stato decurtato dell’importo di € 565,00 pari alla RIA aggiunta per cessazione di personale perché tale importo concorre al controllo del limite del 2016.
(art. 4, comma 2, CCNL 2000-2001) precedente disposizione ora disapplicata.*
- b) Riduzione fondo parte variabile consolidata € 104,00.*

1.4 - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione.

L’importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € 20.903,49 di cui:

- € 433,55 quale differenziale posizioni non soggette a vincolo;
- € 582,40 quota personale in servizio al 31/12/2015 non soggetto a vincolo;
- € 565,37 quale RIA personale cessato nell'anno 2019 e 2020 (importo poi decurtato per .

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione.

L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 11.642,23 di cui € 10.186,23 non soggette a vincolo;

Totale Fondo sottoposto a certificazione.

Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 32.545,72, che dedotte le somme non utilizzate degli esercizi precedenti (pari ad € 2.274,23) comportano risorse iscritte nel bilancio 2021 pari ad € 30.271,49.

Elenco somme non utilizzate esercizio precedente:

- € 1.900,00 economie fondo straordinario anno 2020;
- € 46,17 economie malattie su indennità di rischio;
- € 871,06 economie del fondo progressioni;
- € 434,00 decurtazione per somme non decurtate nell'anno 2020 che concorrevano al limite 2016 (RIA 2020 parte stabile);
- € 109,00 decurtazione per somme non decurtate nell'anno 2020 che concorrevano al limite 2016 (RIA 2021 parte variabile).

1.5 - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

Modulo 2 – Destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Utilizzo del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

2.1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'articolo 33, comma 4, lettera a), del CCNL 2002-2005. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 comma 2 lettera b) del CCNL 1998-2001). Anche qui i valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2021 a cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018;

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 2.925,24
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 8.196,38
DIFFERENZIALE	€ 433,55
	€ _____
TOTALE	€ 11.555,17

Infine l'importo iscritto a bilancio destinato alle P.O. ed alte professionalità ammonta ad € 30.201,77.

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo

Costituzione fondo contrattazione integrativa

DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021
Risorse stabili				
UNICO IM PORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	€ 19.887,17	€ 19.887,17	€ 19.887,17	€ 19.887,17
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	€ 0,00	€ 582,40	€ 582,40	€ 582,40
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	€ 433,55	€ 433,55	€ 433,55	€ 433,55
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 0,00	€ 0,00	€ 434,46	€ 565,37
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUIPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO IM PORTO 2016 (ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017)				€ 565,00
	€ 20.320,72	€ 20.903,12	€ 21.337,58	€ 20.903,49
Risorse variabili soggette al limite				
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) ⁽²⁾	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) ^{(3) e (4)}	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.3, LETT.D)	€ 0,00	€ 0,00	€ 109,09	€ 0,00
INTEGRAZIONE 12%- (Art.67, C.4, CCNL 2016-2018; ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	€ 1.560,00	€ 1.560,00	€ 1.560,00	€ 1.560,00
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018; ART. 54, CCNL 14.9.2000)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 2016-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	€ 104,00	€ 104,00	€ 104,00	€ 104,00
Totale Risorse variabili soggette al limite	€ 1.456,00	€ 1.456,00	€ 1.565,09	€ 1.456,00
Risorse variabili NON soggette al limite				
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	€ 0,00	€ 0,00	€ 512,91	€ 374,23
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	€ 3.435,36	€ 9.331,00	€ 1.000,00	€ 6.200,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ^{(5) (7)}	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽⁶⁾	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.712,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	€ 5.335,36	€ 11.231,00	€ 4.912,91	€ 10.186,23
TOTALE RISORSE VARIABILE	€ 6.791,36	€ 12.687,00	€ 6.478,00	€ 11.642,23
TOTALE	€ 27.112,08	€ 33.590,12	€ 27.815,58	€ 32.545,72
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	€ 21.343,17	€ 21.343,17	€ 21.343,17	€ 20.778,17
IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA'	€ 30.201,77	€ 30.201,77	€ 30.201,77	€ 30.201,77
IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7)	€ 51.544,94	€ 51.544,94	€ 51.544,94	€ 50.979,94
Controllo limite 2016 (Corte dei conti della Puglia deliberazione 05 luglio 2018 n.99)	€ 30.201,77	€ 30.201,77	€ 30.201,77	€ 29.636,77
Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a e b)) (8)	€ 433,55	€ 1.015,95	€ 1.016,00	€ 1.015,95

Modulo 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate sono imputate ad uno specifico impegno di spesa annuo, assunto con i provvedimenti amministrativi di costituzione del medesimo Fondo, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del Fondo è costante.

Il Bilancio Preventivo per l'anno 2021 è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 27.03.2021. Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 232 del 25.11.2021 è stata definita la disponibilità per il Fondo in oggetto, per un ammontare di € 32.545,72 più € 30.201,77 per le posizioni organizzative ed alte professionalità ed € 1.900,00 per fondo straordinario.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il totale del fondo sottoposto a certificazione 2021, rispetta il limite di spesa dello stesso fondo 2016.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo delle Risorse Decentrate di cui all'art. 67 del CCNL sottoscritto il 25.11.2021, per l'anno 2021 pari a **€ 32.545,72** ed il Fondo per le Posizioni Organizzative per l'anno 2021 di **€ 30.201,77**, nonché il fondo straordinario di **€ 1.900,00**, oltre agli oneri riflessi e IRAP a carico ente, trova copertura nel Bilancio di previsione 2021/2022.

La previsione di spesa è inserita:

- nei capitoli relativi alla retribuzione del personale (stipendi ed altri assegni fissi) per le quote di indennità di comparto, progressioni orizzontali storiche, retribuzione di posizione e risultato, indennità di rischio;
- nei capitoli relativi alla previdenza del personale (oneri previdenziali ed assistenziali) per gli oneri riflessi;
- nei capitoli relativi ad imposte e tasse (quote IRAP) per il versamento dell'IRAP;
- nei capitoli relativi alla produttività (fondo incentivante) per indennità di condizioni lavoro (escluso il rischio), indennità specifiche responsabilità, compensi produttività individuale e collettiva;
- in apposito capitolo per quanto riguarda il versamento dell'INAIL (capitolo 2165/99).

Le somme relative alla produttività da ripartire a seguito di valutazione trovano copertura al cap. 2164/99. Le somme relative al fondo P.O. trovano copertura al cap. 2164/98.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 2164/3.
Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 1023/10.

Si attesta che non sussistono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto ed effettuate le verifiche contabili/amministrative necessarie, si attesta che la costituzione del fondo anno 2021 comporta costi compatibili con i vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nelle leggi in materia, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 s.m.i. e dal D.Lgs. 75/2017.

La presente Relazione illustrativa e tecnico –finanziaria, redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/., opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 21/05/2018 ed i vincoli normativi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Rosita MARI)